

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1516

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANCINO, BASSANINI,
BRUTTI Massimo, DENTAMARO e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2002

**Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni**

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare le modalità di nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Attualmente la nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avviene – come previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. La proposta del Governo di estendere le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai casi di conflitto di interessi per i membri del Governo, impone che l’indipendenza e l’autonomia dell’Autorità rispetto al Governo siano assolute. Incongruo appare pertanto che la nomina del suo Presidente avvenga su designazione di quel Governo sull’operato

dei cui membri l’Autorità potrebbe essere chiamata ad esprimere il suo giudizio. Quanto mai opportuno e necessario è quindi affidare la nomina ad un meccanismo che ne garantisca il carattere *super partes*, meccanismo che la presente proposta identifica nella designazione da parte dei consiglieri eletti dal Parlamento. Viene, infine, previsto, nel caso che entro venti giorni dalla convocazione fissata dal Presidente della Camera dei deputati gli otto consiglieri eletti dalle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non abbiano provveduto alla designazione del Presidente dell’Autorità, che la designazione avvenga mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale e non abbiano declinato l’eventuale designazione. Chiediamo dunque che, poste le premesse sopra esposte, il presente disegno di legge venga al più presto approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica delle modalità di nomina
del Presidente)*

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole da «Il presidente dell'Autorità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa designazione da parte degli otto componenti eletti dalle Camere che vi provvedono, a maggioranza semplice, entro venti giorni dalla loro convocazione a tale fine da parte del Presidente della Camera dei deputati. Qualora entro il predetto termine di venti giorni essi non abbiano provveduto alla designazione del Presidente, questi viene designato mediante sorteggio tra quanti siano stati giudice costituzionale e non abbiano declinato l'eventuale designazione».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

